



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

GRUPPO D'ACQUISTO SOLIDALE FRIARIELLI

Art. 1 - Denominazione

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'Associazione di promozione sociale, ente terzo settore, "**GRUPPO D'ACQUISTO SOLIDALE FRIARIELLI**", in breve **APS GAS FRIARIELLI**.

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli. La sua durata è illimitata.

Art. 3 – Scopi, finalità e attività dell'Associazione

L'Associazione **GRUPPO D'ACQUISTO SOLIDALE FRIARIELLI**, nata presso la Cooperativa Sociale 'E Pappeci – bottega del mondo s.c. a r.l., non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente, ma non esclusivo, dell'attività di volontariato dei propri associati e delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento, in favore dei propri soci e delle proprie socie, dei/le loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e delle consumatrici e degli/delle utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo in riferimento al contrasto al lavoro minorile; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo (art. 27 legge 53 del 8 marzo 2000); promozione dei gruppi di acquisto solidale (art. 1, comma 266, legge 244 del 24 dicembre 2007), (lettera w , art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017); anche attraverso

- promozione e supporto della filiera corta e della filiera del commercio equo e solidale, attraverso il sostegno dei produttori e delle produttrici per l'accesso a un mercato che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del/la produttore/trice, l'obbligo del/la produttore/trice di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto dei diritti e delle normative nazionali e internazionali, il contrasto al lavoro sommerso e minorile, in modo da permettere a coloro che lavorano di condurre un'esistenza libera e dignitosa;
- acquisto di beni, prodotti alimentari e non, e di servizi, avviando rapporti diretti e scambievoli con i produttori e le produttrici; perseguendo cambiamenti negli stili di vita e la transizione verso un modello di economia circolare rigenerativa più vicina alle esigenze reali delle persone, degli animali e dell'ambiente; formulando un'etica del consumo critico che unisca le persone invece di dividerle, che metta in comune tempo e risorse invece di tenerli separati, che porti alla condivisione invece di rinchiudere ciascuno in un proprio mondo;

b) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017);.

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali (lettera e, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017).

Fare parte del **GAS FRIARIELLI** vuol dire porsi delle domande sui beni di consumo e sulla loro produzione, non partendo dal concetto di risparmio bensì chiedendosi cosa c'è dietro un



determinato prodotto, qual è l'incidenza sul prezzo finale (prezzo trasparente) del processo di trasformazione a partire dalla materia prima per arrivare a chi lo consuma, se il lavoro che è stato necessario a produrlo ha generato sofferenza e umiliazione oppure emancipazione e autodeterminazione, che impatto ha lasciato sull'ambiente la sua produzione, in favore di un approccio di tipo ecologico che contrasti l'ideologia della crescita infinita, che promuova, in particolare per la filiera agroalimentare, una svolta che ridimensioni e sovverta il consumo del suolo e le devastazioni ambientali derivanti dall'agroindustria. Vuol dire prendersi cura di sé, delle altre persone, dell'ambiente e di chi lo popola cercando un possibile equilibrio tra tutto e tutti, nel presente e nel futuro. Vuol dire impegnarsi a modificare il proprio stile di vita fino a mettere in discussione il concetto stesso di consumo e il modello di sviluppo che lo sorregge, sulla base dei valori e dei principi di riferimento di seguito elencati:

- 1) **RISPETTO DELLA PERSONA:** i beni e i servizi che si acquistano non devono essere coinvolti nel circolo dell'ingiustizia, che caratterizza, salvo rare eccezioni, i prodotti delle imprese che comunemente si trovano sul mercato. Al contrario devono "attivare" le persone e coloro che lavorano nelle filiere produttive, consentendo a chi è escluso dai circuiti economici dominanti e da un mercato del lavoro iper-competitivo di lavorare e partecipare a uno sviluppo sociale equo e sostenibile.
- 2) **RISPETTO DELL'AMBIENTE e DEGLI ESSERI VIVENTI:** porre attenzione a limitare l'impatto sulla natura che la produzione, il consumo, il trasporto, la dismissione e lo smaltimento dei beni possono avere.
- 3) **SALUTE:** consumare e mangiare prodotti realizzati senza l'uso di pesticidi, diserbanti, concimi di sintesi e OGM, provenienti da zone non inquinate, anche biologici certificati e/o autocertificati (mediante sistemi di garanzia partecipata).
- 4) **SOLIDARIETÀ:** favorire e promuovere l'acquisto presso i piccoli produttori e le piccole produttrici, preferibilmente locali, che altrimenti risulterebbero schiacciati da tutto ciò che è "grande" (multinazionali, grandi produttori, GDO); evitare l'intermediazione commerciale in modo da realizzare un vantaggio economico, equo sia per il produttore che per il consumatore; favorire il mutualismo tra tutte le persone associate e tra le reti di riferimento.
- 5) **SOSTENIBILITÀ:** consumare senza depauperare la ricchezza naturale del pianeta, sostenendo il diritto al cibo per tutti e tutte e la sovranità alimentare.
- 6) **GUSTO:** riscoprire e far riscoprire la "bontà" del cibo nella consapevolezza della sua stagionalità e della sua provenienza da regioni diverse.
- 7) **FORMARSI e INFORMARE:** Sostenere e implementare lo sviluppo della mentalità di consumatori critici e consumatrici critiche tra i soci e le socie e le reti collegate.
- 8) **CONTATTO DIRETTO TRA PRODUTTORE/TRICE E CONSUMATORE/TRICE:** ovvero conoscere meglio il/la produttore/trice, il suo ambiente e le sue modalità lavorative, e favorire l'interazione fra produttori/trici.



L'Associazione agisce in campo politico, sociale e culturale per promuovere la solidarietà e il mutualismo e per diffondere nella società i principi del consumo responsabile.

L'Associazione può svolgere attività in regime di convenzione con altri enti ai sensi del Codice del Terzo settore, e può partecipare a eventi e manifestazioni anche promossi da altri, se in linea con i propri scopi.

L'Associazione si adopera per favorire in un quadro di sviluppo locale la costituzione di reti e distretti di economia solidale, per la costruzione di rapporti economici basati su criteri di equità, sostenibilità e mutualismo.

L'Associazione promuove e supporta le iniziative di autoproduzione di soci e socie e favorendo la sperimentazione di microimprese e lo sviluppo di Banche del tempo, attraverso percorsi di Mutualità interna.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione organizza, per la promozione delle proprie finalità, attività formative e informative, quali incontri, corsi e seminari, volti ad approfondire e diffondere tematiche del consumo critico, della sicurezza alimentare, della produzione e della autoproduzione, della manipolazione e della distribuzione dei beni e del loro impatto sui sistemi sociali ed ecologici.

L'Associazione, per la realizzazione degli scopi statutari perseguiti, di cui al presente articolo, potrà esercitare attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (art. 6 del Codice del Terzo Settore). Al riguardo spetta all'Assemblea dei soci e delle socie l'individuazione e la regolamentazione di tali attività.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 4 - I soci e le socie

Oltre ai soci fondatori e alle socie fondatrici, sono ammessi/e a far parte dell'Associazione, previa presentazione di domanda scritta inviata al/alla Presidente dell'Associazione, le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che accettino gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino al raggiungimento degli stessi dedicandovi parte del proprio tempo.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle persone associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Le persone associate hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata nel principio generale della democraticità della struttura.

La domanda di Associazione dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica;



- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il campo di impegno nella vita associativa;
- l'autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, al trattamento dei dati personali per le sole finalità dell'Associazione.

L'organismo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli/delle aspiranti soci/socie è il Comitato direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura dell'Organismo di amministrazione, nel libro soci/socie.

L'Organismo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle persone interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organismo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione, se non appositamente convocata.

Lo status di associato/a ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In base alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto della persona associata. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione la persona associata si impegna al versamento della quota sociale di adesione annuale entro 10 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, nella misura proposta dal Comitato direttivo e approvata dall'Assemblea ordinaria; si impegna inoltre al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

L'adesione all'Associazione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno dalla persona associata mediante l'esecuzione di acquisti, dando così attuazione allo scopo di cui all'art. 3. In tale caso la persona associata è tenuta al versamento della quota associativa annuale entro il termine e nella misura stabiliti dall'Assemblea.

Non è ammessa la figura del/la socio/socia temporaneo/a. La quota associativa è intrasmissibile. Il numero delle persone associate è illimitato.

La quota sociale è da intendersi quale quota "familiare" e pertanto i soci, le socie e i relativi familiari versano una sola quota annuale. I soci e le socie "familiari" devono comunque presentare domanda di Associazione scritta secondo quanto riportato nel presente articolo e sono, di seguito, registrati/te nel libro soci.

Le attività svolte dalle persone associate a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o a progetto, anche ricorrendo ai propri associati e alle proprie associate.



Art. 5 - Diritti delle persone associate

Le persone aderenti all'Associazione concorrono all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività, hanno diritto di eleggere gli organismi sociali e di essere elette negli stessi.

Tutti i soci e le socie hanno diritto:

- di voto;
- di accesso ai libri sociali, i documenti, le delibere, i bilanci, i rendiconti, i verbali delle assemblee e i registri dell'Associazione, e chiederne, a proprie spese, una copia.
- di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto;
- di frequentare i locali dell'Associazione.

Art. 6 - Doveri delle persone associate

Le persone aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Il comportamento della persona associata verso gli altri e le altre aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto, del regolamento interno e delle linee programmatiche decise dall'Assemblea.

In particolare i soci e le socie devono:

- essere disponibili a partecipare attivamente alla gestione degli ordini (raccolta ordini, ritiro prodotti, distribuzione e contabilizzazione);
- dare continuità agli ordini, nel rispetto dei propri reali bisogni e garantendo la copertura economica in tempo utile;
- essere disponibili a collaborare alla ricerca di nuovi fornitori e/o prodotti da inserire nel listino;
- partecipare alle iniziative promosse dal GAS.

Art. 7 - Recesso/esclusione delle persone associate

La persona associata può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al/alla Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

La persona associata può essere esclusa dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, a seguito di una proposta del Comitato direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato/a. La deliberazione dell'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera o posta elettronica certificata al/alla medesimo/a, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. La persona associata esclusa potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La persona associata decade in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine e nella misura stabiliti dall'Assemblea. Il/la Presidente, constatata la decadenza, formula la proposta all'Assemblea, che delibera in merito. La deliberazione della decadenza deve essere comunicata a mezzo lettera al/alla medesimo/a.

Le persone associate recedute, escluse o decadute o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, una volta regolata la propria posizione, non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione, né possono richiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati per le attività dell'Associazione.



Art. 8 – Gruppi di lavoro

L'Associazione ha facoltà di costituire Gruppi di lavoro e/o forum tematici in relazione a specifici obiettivi.

La composizione degli stessi è definita all'interno dell'Assemblea e la sua partecipazione avviene su base volontaria.

Le attività dei Gruppi di lavoro avvengono in sintonia e in raccordo con gli indirizzi strategici fissati nel piano annuale delle attività dell'Associazione.

Il coordinamento delle attività dei Gruppi di Lavoro è affidato al Comitato direttivo.

Art. 9 - Gli organismi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci e delle socie;
- il/la Presidente;
- il Comitato direttivo;
- l'Organismo di controllo.

Gli organismi sociali hanno mandato annuale e sono rinnovati in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è organismo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci e delle socie è convocata almeno una volta all'anno dal/dalla Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax o a mezzo posta elettronica agli associati, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

o

- avviso affisso nei locali della sede almeno 5 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al/alla Presidente di accertare l'identità e la legittimazione delle persone intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a coloro che intervengono di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Essa è presieduta da una delle persone associate partecipanti.

L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Comitato direttivo lo ritenga necessario, e quando la richiede almeno un decimo delle persone associate.

Tutti i soci e tutte le socie iscritti/e, purché in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti/e.



Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese dalle persone presenti o rappresentate per delega attraverso il voto palese, tranne quelle riguardanti problematiche inerenti le persone e la qualità delle persone, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio/socia ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio/socia.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea straordinaria è convocata per:

- a) approvare eventuali modifiche all'atto costitutivo e allo statuto con la presenza della metà delle persone associate e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e devolvere il patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti delle persone associate.

L'assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi. Essa è valida in prima convocazione se è presente un terzo delle persone iscritte; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il/la Presidente e i/le componenti degli altri organismi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio, il programma annuale dell'Associazione e il bilancio preventivo;
- c) delibera sulla responsabilità delle persone componenti degli organismi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione delle persone associate;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- g) definisce i gruppi di lavoro in termini di obiettivi;
- h) delibera in merito alle proposte presentate dal Comitato direttivo e dai gruppi di lavoro;
- i) propone iniziative indicando modalità e supporti organizzativi;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza delle persone presenti e rappresentate per delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal/dalla segretario/a o da una persona componente dell'assemblea appositamente nominata. Il verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dall'estensore/a, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del/della Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio/socia ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.



Art. 11 - Il Comitato direttivo

L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da 3 a 21 componenti. I/le componenti sono scelti/e tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal/dalla Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei componenti del Comitato direttivo stesso.

Il Comitato direttivo:

compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- a) coordina i gruppi di lavoro;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il bilancio annuale e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- d) ammette i nuovi soci e nuove socie;
- e) propone all'assemblea l'esclusione di soci e socie;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica alla stessa dei provvedimenti adottati nella prima riunione immediatamente successiva.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle persone componenti. La presenza può essere assicurata anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta delle persone presenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: Presidente (eletto/a direttamente dall'assemblea), Vice-Presidente e Tesoriere (eletti/e entrambi/e nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 12 - La/il Presidente, la/il Vicepresidente, la/il Tesoriera/e

Il/La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede il Comitato direttivo.

Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e delle socie e il Comitato direttivo in caso di convocazioni sia ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal/dalla tesoriere.

Il/La Vicepresidente sostituisce il/La Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante, il/La Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla prima Assemblea delle persone associate.

La/il Tesoriera/e è la/il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, incassa le quote sociali e i vari contributi, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.



ART. 13 Organismo di controllo

L'Organismo di controllo, collegiale, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 Codice del Terzo settore).

Le persone componenti dell'Organismo di controllo saranno scelte e nominate in base alle leggi in vigore.

Art. 14 - I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

- quote nella misura decisa annualmente, proposta dal Comitato direttivo e approvata dall'assemblea e contributi versati dai soci e dalle socie;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli/alle associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali delle persone associate e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- contributo del 5 x 1000;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione da iniziative promozionali.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle persone associate, lavoratrici, collaboratrici, amministratrici e altri e altre componenti degli organismi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 17 – Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato direttivo, viene approvato dall'Assemblea con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni persona associata.

Il Comitato direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 – Libri

L'Associazione deve dotarsi dei seguenti libri:

- libro degli associati e delle associate, tenuto a cura del comitato direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del comitato direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato direttivo, tenuto a cura dello stesso organismo;
- registro delle persone volontarie, tenuto a cura del comitato direttivo;

Art. 19 – Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di persone volontarie.

Sono volontari/e coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, in modo non occasionale, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Art. 20 - Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria con la presenza della metà delle persone associate e con voto favorevole della maggioranza dei e delle presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti delle persone associate convocate in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno/una o più liquidatori/liquidatrici preferibilmente scelti/e tra le persone associate e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.



Art. 22 Clausola integrativa denominazione APS

La locuzione "APS" verrà inserita e integrata automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di promozione sociale attraverso l'iscrizione al registro delle APS.

Art. 23 Clausola integrativa denominazione Ente del terzo settore

La locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo ETS verrà inserita e integrata automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di ETS attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore).

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.